



**Azienda Ospedaliera
"S. Antonio Abate" di Gallarate**

Sistema Sanitario



**Regione
Lombardia**

S e d e Legale: Largo Boito 2-21013 Gallarate – Codice Fiscale Partita IVA 02411250125

VERBALE DI ACCORDO relativo al ricorso a prestazioni orarie aggiuntive all'orario contrattuale rese in regime libero professionale da parte di collaboratori professionali sanitari – INFERMIERI – ai sensi dell'art.1 e 2 della Legge n. 1/2002 prorogata con Legge 120/2007.

Le parti prendono atto che:

- in data 24.3.2011 la Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia ha autorizzato l'Azienda Ospedaliera di Gallarate all'effettuazione di prestazioni orarie aggiuntive da parte di personale infermieristico nel periodo 1° aprile/31 dicembre 2011, sulla base della copertura della spesa nella disponibilità economico-finanziaria complessiva del bilancio preventivo 2011, per complessive 1620 ore ;
- in conseguenza al verbale di accordo sottoscritto in data 19.4.2011 alla data odierna risultano effettuate 870 ore di prestazioni aggiuntive prevalentemente presso la U.O. di Dialisi dello stabilimento ospedaliero di Gallarate e in parte presso il Servizio di Endoscopia dello stabilimento ospedaliero di Gallarate;
- nella realtà quotidiana emerge quale elemento generatore di difficoltà gestionali e di ostacolo all'erogazione di adeguati servizi sanitari agli assistiti il fenomeno delle dimissioni di personale infermieristico non preventivate e di carattere urgente. Nelle more della sostituzione dei soggetti di cui sopra, le parti concordano:
 - a) di avviare la raccolta di disponibilità su base volontaria di personale infermieristico al fine di reperire operatori in grado di garantire la continuità assistenziale nelle UU.OO. interessate dal fenomeno;
 - b) di destinare le restanti 750 ore di prestazioni aggiuntive autorizzate a quanto previsto dalla lettera a);
 - c) che gli aspetti organizzativi sono di competenza del SITRA;
 - d) i criteri per la gestione di quanto definito nei punti precedenti sono i medesimi di cui all'accordo del 19.4.2011 e specificatamente:

esclusioni

- coordinatori
- part-time
- coloro che godono di riduzioni orarie previste da disposizioni di legge (allattamento, esenzioni da turni notturni) ovvero coloro che nel mese lavorativo di riferimento hanno inoltrato richiesta di fruizione di permessi studio 150 ore, post-partum o congedi previsti dalla ex legge 104/1992.

altri limiti

- possibilità di rinunciare al massimo a tre riposi di otto ore ciascuno nell'arco del mese lavorativo, garantendo comunque la fruizione di almeno un riposo ogni 10 giorni lavorativi e il rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 66/03 in merito ai riposi;
- incompatibilità di prestazioni orarie aggiuntive con i periodi di congedo ordinario (ferie) o qualsiasi altro permesso;

compenso previsto :

- 23,24 Euro orario lordo con costi a carico del bilancio aziendale che presenta sufficiente disponibilità.

Le parti concordano altresì di utilizzare il presente meccanismo fino all'esaurimento del volume orario disponibile.

Gallarate 04 ottobre 2011

Per L'Amministrazione

Per le OO.SS./RSU
